



Sentenza n. 870/2019 pubbl. il 26/04/2019

RG n. 6094/2016

Repert. n. 1952/2019 del 26/04/2019

N. R.G. 6094/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi Presidente est.
- dr. Alessandra Ramon Giudice
- dr. Chiara Campagner Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6094/2016 del Ruolo Generale, riassunta con ricorso depositato il 23/10/2017

da

A

con gli avv. _____

(anche domiciliatario)

Attore – ricorrente in riassunzione

contro

Banca

B

in liquidazione coatta amministrativa (già

con gli avv. _____

_____ e domiciliata presso

resistente in riassunzione

Udienza di precisazione delle conclusioni: 16/1/2019

pagina 1 di 11



Conclusioni per parte attrice:**NEL MERITO:**

- 1) **accerti e dichiari** il Tribunale la **simulazione relativa**, sotto il profilo soggettivo, delle operazioni poste in essere dalla **B** con il dott. **A** consistite nell'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (tra cui quelle acquistate a seguito delle «Sched(e) di adesione» di data 24/7/2013 e 29/5/2014, per complessive 4.000 azioni ed obbligazioni convertibili per un valore nominale di euro 50.000, nonché le ulteriori – acquistate a decorrere dall'anno 2005 – risultanti dal prospetto datato 14/7/2016, prodotto *sub* doc. 33, vale a dire, in particolare, le complessive 1.536 azioni acquistate in data 31/10/2005, le obbligazioni relative al «prestito obbligazionario **B** 2003/2009» convertite in complessive 8.040 azioni in data 10/1/2007, le 1.000 azioni acquistate in data 22/4/2008, le ulteriori 1.000 azioni acquistate in data 30/11/2010, le obbligazioni relative al «prestito obbl. **B** 2009/2016» convertite in 382 azioni in data 31/12/2010, le 2.000 azioni acquistate in data 7/2/2012), nonché nella conclusione dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, e quindi l'interposizione fittizia dell'odierno attore con riferimento ai contratti in questione e, conseguentemente, accerti e dichiari il Tribunale che **B** è proprietaria delle azioni oggetto di causa (comprese quelle in cui sono state convertite le obbligazioni sopra indicate) e, in ogni caso, che nulla deve l'odierno attore alla convenuta a fronte dell'acquisto dei titoli e/o degli affidamenti in conto corrente per cui è causa;
- 2) conseguentemente, **accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di cui al punto precedente per violazione dell'art. 2357 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posti in essere in frode alla legge, per i motivi esposti in atti;
- 3) **accerti e dichiari** il Tribunale la nullità dei contratti con i quali il dott. **A** è addivenuto all'acquisto, dalla **B**, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*) i per mancata indicazione della facoltà di recesso facente capo all'odierno attore, ai sensi dell'art. 30, commi 6° e 7°, del d.lgs. 24/2/1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), ovvero perché conclusi dalla banca fuori sede senza avvalersi di promotori finanziari, ai sensi dell'art. 31 del T.U.F., nonché la conseguente nullità anche dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, in quanto costituenti un'operazione unitaria rispetto ai contratti di acquisto dei titoli sopra indicati ovvero, comunque, ad essi collegati, per le ragioni esposte in atti;



- **4) accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia dei contratti oggetto di causa – vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – per violazione dell'art. 2358 cod. civ. ovvero, comunque, per illiceità della causa o del motivo comune ai contraenti, ovvero ancora in quanto posti in essere in frode alla legge, per i motivi esposti in atti;

- **5) accerti e dichiari** il Tribunale la nullità e/o l'inefficacia dell'unico negozio atipico costituito dai contratti oggetto di causa – vale a dire da quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*) nonché dai contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014 – per mancanza di causa e/o, comunque, in quanto non volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., per i motivi esposti in atti;

- **6) annulli** il Tribunale i contratti oggetto di causa – vale a dire quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – per dolo della banca convenuta o, comunque, dei suoi dipendenti, ovvero ancora per errore del dott. **A** per i motivi esposti in atti;

- **7) accertato e dichiarato** il grave inadempimento della banca agli obblighi gravanti sulla stessa e meglio descritti in atti, **accerti e dichiari** il Tribunale la risoluzione dei contratti oggetto di causa, vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati;

- **8) accertato e dichiarato** che le operazioni oggetto di causa erano inadeguate ovvero, comunque, inappropriate rispetto al profilo del dott. **A**, ovvero ancora accertata e dichiarata la mancanza di forma scritta, **accerti e dichiari** il Tribunale la nullità dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati;



- 9) in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento o della risoluzione dei contratti oggetto di causa – vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati – accerti e dichiara il Tribunale il diritto del dott. A di ottenere da B la restituzione di tutto quanto dal medesimo versato a qualsiasi titolo in esecuzione dei contratti stessi, maggiorato degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;

- 10) in ogni caso, accerti e dichiara il Tribunale che nulla deve l'odierno attore alla banca convenuta in relazione ai contratti oggetto di causa – vale a dire di quelli aventi ad oggetto l'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), nonché dei contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014, costituenti un unico negozio atipico ovvero contratti tra loro collegati –, neppure a titolo di interessi o spese, anche, eventualmente, previa compensazione delle rispettive poste obbligatorie, per le ragioni tutte esposte in atti;

IN VIA SUBORDINATA:

- 11) accerti e dichiara il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di riacquistare dall'odierno attore i titoli da quest'ultimo acquistati (*omissis; come al punto 1*), nella loro attuale consistenza (ivi comprese, in particolare, le azioni in cui sono state convertite le obbligazioni a suo tempo acquistate dall'attore), al prezzo complessivo pagato dal dott. A per il loro acquisto;

- 12) accerti e dichiara il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di restituire gli importi pagati dal dott. A (o che egli fosse chiamato a pagare), nonché di risarcire i danni patiti dal medesimo (o che egli avesse a subire), per effetto della conclusione dei contratti oggetto di causa [relativi all'acquisto, da parte dell'odierno attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), unitamente ai contratti di affidamento in conto corrente di data 3/4/2000, 24/8/2000, 23/8/2005, 12/8/2013 e 28/7/2014], importi e/o danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, almeno pari alla differenza tra tutto quanto l'odierno attore ha o avrà pagato (o quanto al medesimo sarà stato addebitato) in esecuzione dei contratti oggetto di causa e quanto egli dovesse eventualmente ricavare dalla cessione delle azioni B ovvero comunque il valore attuale delle stesse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;



- 13) in via ulteriormente gradata, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta in relazione alle condotte descritte in atti, accerti e dichiari il Tribunale l'obbligo della banca convenuta di provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore in conseguenza della conclusione dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto, da parte del medesimo attore, delle azioni ed obbligazioni convertibili della banca medesima (*omissis; come al punto 1*), a fronte dell'errata indicazione, da parte della banca convenuta, del valore delle azioni in parola, al momento dell'acquisto, pari ad euro 62,50, danni da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa, pari alla differenza tra il valore effettivo delle azioni acquistate dal dott. **A** e l'importo a tal fine dal medesimo pagato per ciascuna di esse, importi maggiorati della rivalutazione e degli interessi al tasso convenzionale (o, eventualmente, legale) dai singoli versamenti al saldo;

IN OGNI CASO:

- 14) inibisca il Tribunale: **B** di segnalare a carico del dott. **A**

qualsivoglia obbligazione discendente dai contratti oggetto di causa alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, ovvero comunque **accerti e dichiarati** l'insussistenza di alcun diritto, in capo a

B di dare corso a tali segnalazioni, nonché il diritto dello stesso attore di ottenere la cancellazione di ogni segnalazione eventualmente effettuata in tal senso;

- 15) spese rifuse.

In via istruttoria, la parte conclude richiamando le memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. depositate

Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria: - *in via preliminare, in rito*, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB; - *in subordine, in rito*, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB; - *in ulteriore subordine, in rito*, previo rilievo della nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c. (in relazione all'art. 163, terzo comma, numeri 3 e 4 c.p.c.), dichiarare inammissibili le domande avversarie, per le ragioni esposte in atti; - *in via preliminare*, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dal Sig. **A** per le ragioni meglio esposte in atti; - *in subordine, nel merito*, rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti; - *in subordine*, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in atti; - *in via istruttoria*:



i (i) rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'attore e dichiarare inammissibili i documenti depositati dall'attore con la propria seconda memoria *ex art.* 183 c.p.c.;

ii (ii) ammettere le istanze di prova testimoniale articolate dalla Banca con la propria seconda memoria *ex art.* 183 c.p.c., nonché, ferma l'inammissibilità del disconoscimento avversario, ammettere l'istanza di verifica *ex art.* 216 c.p.c. formulata dalla Banca.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario *ex art.* 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

MOTIVI

A introduceva la lite contro B allora in bonis allegando di avere acquistato reiteratamente azioni della Banca convenuta mediante utilizzo di concessioni di fido. Precisava di non ricordare quante azioni egli avesse acquistato nelle varie occasioni del passato, specificando e documentando, docc. A vedeva di avere sottoscritto in data 24/7/2013 una scheda di adesione per l'acquisto di 800 azioni, e in data 29/5/2014 la scheda di adesione per altre 3.200 azioni; indicava le date delle richieste o concessioni o ampliamenti del fido: 3/4/2000, 3/5/2005, 23/8/2005, 26/7/2013, 12/8/2013, 17/7/2014.

Premessa la tesi del collegamento negoziale fra fidi e acquisti, tacciava le varie operazioni come soggettivamente simulate, in quanto egli vi si sarebbe prestato sulla richiesta della Banca di fare ad essa un "favore" operando quale prestanome a favore della stessa, allo scopo illecito di superare il divieto di acquistare azioni proprie; in subordine, ove l'interposizione dovesse ritenersi reale, la Banca era obbligata, a tanto essendosi impegnata, a riacquistare tali azioni.

Lamentava poi la mancata previsione del diritto di recesso per i contratti negoziati fuori della sede – essendo stati i contratti sottoscritti nello studio di notaio dell'attore – *ex art.* 30 TUF, con la conseguente doglianza di nullità delle operazioni.

Inoltre censurava le operazioni di nullità per violazione dell'*art.* 2358 c.c., per frode alla legge o illiceità della causa, stante la violazione della detta norma.

Lamentava comunque la carenza di causa meritevole di tutela *ex art.* 1322 c.c. e anche per questa ragione la nullità delle operazioni.

Inoltre contestava dolo o errore e conseguente annullabilità delle operazioni, essendo stato l'attore tratto in inganno sul rischio delle operazioni, presentato come nullo, e comunque sulla disponibilità della Banca a riacquistare le azioni in ogni momento.



Deduceva poi responsabilità contrattuale della Banca, tale da dare luogo alla risoluzione, per violazione della disciplina sulla diligenza dell'intermediario in valori mobiliari, ex art. 21 TUF.

Proponeva dunque domande demolitorie, restitutorie e risarcitorie.

La convenuta resisteva nel merito, in fatto e in diritto, ed eccepiva in primo luogo la nullità dell'atto di citazione per mancata specificazione dei contratti oggetto di censura. Eccepiva inoltre convalidazione - per le nullità ex artt. 30 e 31 TUF - nonché prescrizione quinquennale e decennale rispettivamente per le pretese aquiliane e per quelle fondate sul disposto dell'art. 30 e 31 TUF, e per quelle contrattuali.

Nella causa, dopo che erano stati assegnati e fruiti i termini istruttori di legge, le parti comparivano all'udienza del 31/5/2017, e in tale occasione la difesa della convenuta dichiarava di volersi avvalere dei docc. 30 e 31 depositati con la propria memoria istruttoria n. 2 e le cui sottoscrizioni erano state da controparte disconosciute nella sua memoria n. 3; la causa era rinviata per permettere il deposito degli originali per la verifica all'udienza del 10/7/2017; in tale ultima data la difesa della convenuta dichiarava l'evento interruttivo costituito dalla messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca.

La causa è stata riassunta, e rimessa in decisione senza ulteriori attività, stanti le eccezioni preliminari della parte convenuta.

Infine le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

Con la presente sentenza si affronteranno innanzitutto le questioni preliminari, suscettibili di definire il giudizio: la questione della procedibilità (o perseguibilità) e la questione della competenza.

Va ricordato che l'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza



eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale – e cardinale – valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del “Tribunale fallimentare” svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *“comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa”* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/2011; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.

Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle



posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano *“come scopo solo tale accertamento”*. Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Si veda anche, in una materia che oggi trova in parte disciplina nell'art. 72 comma 5 l. fall., quanto ritenuto da Cass. Sez. 1, n. 3953 del 29/02/2016 (*“Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria.”*). La pronuncia è di interesse in quanto separa nettamente la domanda demolitoria - che ritiene procedibile avanti il giudice ordinario in quanto trascritta e dunque “quesita” anteriormente alla dichiarazione di fallimento - da quelle recuperatorie, che devono essere avanzate mediante insinuazione al passivo.

Il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile ex art. 83 comma 2 TUB) stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regola dell'accertamento del passivo.

La disciplina dettata dall'art. 72 comma 5 citato per la domanda risolutoria non è ritenuta estendibile alle altre domande demolitore, di accertamento o costitutive. Tuttavia tale disciplina è omogenea al criterio di sistema per cui le domande che non siano di condanna ma abbiano scopo ultimo la condanna a carico della massa non sono perseguibili avanti il giudice ordinario; ma anche uno spazio per non negare la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del



credito della procedura contro il soggetto contraente in forza di titolo invalido, o risolto, che ha interesse a vedersi liberato dal debito.

Nelle sue difese, parte attrice assume che la presente causa possa proseguire in quanto avente ad oggetto unicamente una pronuncia di accertamento o costitutiva, e non già pronunce di condanna.

La pronuncia demolitoria o di accertamento di nullità o inefficacia del contratto, infatti, in generale, da un lato apre la via all'accertamento della inesistenza dei debiti che ancora sussisterebbero in forza del contratto (poste *ex contractu*), il che è ammissibile in questa sede; ma essa dall'altro lato può costituire il prodromo di possibili domande restitutorie (*ex nullitate*) o risarcitorie che invece non sono ammissibili.

La pretesa attorea deve essere dunque correttamente identificata e qualificata.

Nella prospettazione della parte attrice essa è stata per varie volte indotta/costretta/convinta ad acquistare azioni della banca, utilizzando in parte somme che le venivano messe a disposizione mediante affidamento in conto, affidamento tuttora in essere.

Fra le domande della attrice ve ne sono (1,10) in cui chiede accertarsi che egli nulla deve alla Banca. Tali domande - intesa come afferenti la copertura dell'affidamento ancora in essere - sono tuttora procedibili avanti il giudice ordinario: infatti la parte non potrebbe, dalla procedura concorsuale, ottenere una pronuncia che accerti la inesistenza di tale suo debito verso la procedura.

Diversamente deve ritenersi, quanto alla perseguibilità, che va negata, per le ulteriori domande attoree sub. 9; 11), 12) 13), in quanto tali domande se accolte andrebbero a disporre delle risorse della massa o porrebbero la premessa per una incisione nella distribuzione dell'attivo.

La domanda della parte attrice è comunque nulla nella parte che attiene ad acquisti azionari e correlati finanziamenti mediante affidamento in conto dei quali dichiaratamente parte attrice in citazione ha affermato non saper dire e documentare data, prezzo, numero di azioni. L'attore è strettamente avvinto dall'onere di allegazione e di prova del fondamento delle sue pretese, né tale onere è surrogato dagli elementi che possono trarsi dall'estratto del libro soci prodotto da parte convenuta con la comparsa di risposta (doc. 4), e meno ancora lo può essere da un ordine di esibizione richiesto in via istruttoria o da produzioni che la controparte faccia nel corso del giudizio.



Sentenza n. 870/2019 pubbl. il 26/04/2019

RG n. 6094/2016

Repert. n. 1952/2019 del 26/04/2019

Sono invece validamente proposte le domande afferenti gli acquisti azionari del 2013 e del 2014.

Si pronuncia dunque in via non definitiva come in dispositivo, e si rimette la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiarare improseguibili le domande sub. 9),11) 12), 13;
- 2) Dispone la separazione di tali domande, senza necessità, allo stato, di formare nuovo fascicolo;
- 3) Dichiarare la nullità della domanda di parte attrice per quanto afferente ad acquisti di titoli diversi da quelli fatti nel 2013 e nel 2014;
- 4) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

Venezia, 23/4/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimprevedibile.it

